CAMERA DEI DEPUTATI N. 697

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Legge quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione vigente in materia di svolgimento dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente risulta, come noto, frammentaria ed inadeguata. Tale normativa è principalmente quella contenuta nell'articolo 113 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Tale testo unico, all'articolo 57, classifica come « uso pubblico » il trasporto di persone e cose in servizio di piazza (taxi) e quello in servizio di linea (autoservizi), come « uso privato » il trasporto di autonoleggio con conducente.

La normativa vigente ha però come finalità principale quella di regolare l'ammissione alla circolazione dei mezzi e non già quella di regolamentare il settore.

Manca infatti una normativa quadro nazionale e ciò ha comportato sul piano locale una proliferazione di regolamenti, normative e modalità tariffarie tra loro disuniformi che provocano anche scompensi nelle condizioni e nella remunerazione del lavoro della categoria, suscitano diffidenze e scoraggiano l'utenza.

Tale stato di cose è tanto più dannoso quanto più diviene importante la funzione del servizio pubblico non di linea nel quadro dei problemi del traffico urbano ed interurbano.

È auspicabile infatti che, particolarmente per il traffico urbano, il servizio pubblico non di linea possa sempre più

costituire una valida e competitiva alternativa dell'uso del mezzo privato ed un efficiente supporto al servizio pubblico di linea anche in vista di ormai indilazionabili provvedimenti limitativi e riorganizzativi della mobilità.

Altro motivo di urgenza è confermato dalla constatazione che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 85 trasferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunitari relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza, non può trovare applicazione in assenza di una legge-quadro che consenta alle regioni di porre in essere una normativa coordinata e uniforme in tutto il territorio nazionale.

Il problema non è nuovo e nelle due ultime legislature furono presentati numerosi progetti di legge, nessuno dei quali riuscì tuttavia a completare l'*iter* legislativo pur raggiungendo l'approvazione di un ramo del Parlamento.

Nella IX legislatura la Commissione trasporti ha approvato, in sede legislativa, il 14 marzo 1985, una proposta di legge che raccoglieva in un testo unificato diverse proposte presentate da alcuni gruppi parlamentari. I proponenti erano presentatori di una proposta intesa a regolamentare il servizio di trasporto di persone con autovetture nelle aree urbane, dove i problemi della mobilità hanno assunto rilevanza eccezionale.

Nel corso del dibattito anche le organizzazioni sindacali, le cooperative e le organizzazioni artigiane avevano raggiunto un accordo per un documento comune che esprimeva la volontà di tutte le categorie e che era stato formalmente rappresentato in seno alla Commissione trasporti della Camera: si ricordano, in particolare, le audizioni svoltesi fin dal lontano mese di luglio 1984 presso l'apposito Comitato ristretto costituito nella commissione medesima, sia successivamente nella Commissione in sede legislativa, nelle quali le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative avevano espresso le istanze e le esigenze maggiormente qualificanti, in gran parte recepite nel testo unificato allora approvato e trasmesso al Senato ove è rimasto a giacere fino al termine della legislatura.

La presente proposta di legge-quadro sul servizio pubblico non di linea ha come prima finalità quella di fornire una disciplina organica ed omogenea per tutto il territorio nazionale, all'interno della quale le regioni ed i comuni eserciteranno le proprie competenze istituzionali, sì da promuovere l'emanazione dei regolamenti comunali od il loro aggiornamento per un esercizio corretto delle funzioni amministrative. Altre finalità prioritarie del provvedimento sono quelle di definire lo *status* dei titolari di licenze in modo da interpretare e disciplinare rispettivamente ruoli e funzioni delle figure giuridiche degli esercenti attività di taxi e degli autonoleggiatori con conducente.

La presente proposta si compone di quindici articoli i cui contenuti possono così essere sintetizzati.

Articolo 1. Definizione del servizio come autoservizio pubblico non di linea per il trasporto individuale e collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a quello pubblico, ed effettuato su richiesta dell'utente.

Articolo 2. Definizione del servizio di taxi quale servizio pubblico che si rivolge ad utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico, tariffa predeterminata degli organi competenti, prelevamento dell'utente nell'area comunale e prestazioni obbligatorie.

Articolo 3. Definizione del noleggio con conducente, caratterizzato da utenza specifica e stazionamento presso la sede del vettore ovvero in spazi pubblici appositamente destinati.

Articolo 4. Competenze regionali: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, secondo la presente proposta di legge, le regioni stabiliscono i princìpi generali sulla materia e delegano ai comuni i regolamenti e le funzioni amministrative attuative; presso le regioni ed i comuni sono costituite apposite commissioni.

Articolo 5. Competenze comunali: i comuni predispongono i regolamenti comu-

nali che stabiliscono: 1) il numero degli autoveicoli; 2) le modalità di servizio; 3) i criteri per le tariffe dei taxi; 4) i requisiti per le licenze.

Articolo 6. Rilascio della licenza: si ottiene attraverso concorso pubblico da parte di chi ha la disponibilità del mezzo. Viene espressamente prevista la possibilità del rilascio delle licenze direttamente alle società cooperative di lavoro. Non è ammesso il cumulo delle licenze salvo determinate fattispecie per l'autonoleggio con conducente e le cooperative di lavoro. Per l'autonoleggio è necessaria la disponibilità di spazi per la rimessa dei veicoli.

Articolo 7. Figure giuridiche: si conferisce una configurazione univoca ai titolari di licenze per taxi ed autonoleggio con conducente salvaguardando, comunque, le rispettive peculiarità delle due categorie.

A tale riguardo si prevede che i titolari di licenza di autoservizio pubblico non di linea (taxi e autonoleggio con conducente) debbano essere iscritti all'Albo delle imprese aritigiane qualora risultino in possesso di requisiti di qualifica previsti dalla legge-quadro dell'artigianato, mantenendo ferma l'iscrivibilità al Registro Ditte negli altri casi in cui detti requisiti non sussistano; detta iscrizione dovrebbe pertanto avvenire da parte dei soggetti interessati in qualità di titolari di imprese singole o di soci di imprese costituite in forma societaria, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta la possibilità per il titolare di licenza di aderire a società, a cooperative di servizio ed a consorzi nelle forme di legge, di conferire le licenze agli organismi suddetti e di rientrarne in possesso nei casi di recesso, decadenza ed esclusione.

Articolo 8. Ruoli: i taxisti e gli autonoleggiatori debbono essere iscritti in appositi ruoli presso le camere di commercio, previo esame da parte di apposita commissione regionale. Ciò dovrà garantire una maggiore qualificazione professionale da parte degli operatori della categoria.

Articolo 9. Trasferibilità delle licenze: è ammessa la trasferibilità dopo cinque anni dall'acquisizione, dopo il sessantesimo anno di età ed in caso di invalidità o ritiro definitivo della patente; il trasferente non può acquisire altra licenza per cinque anni; in caso di morte la licenza passa agli eredi.

Articolo 10. Sostituzione alla guida per i taxisti: è ammessa, previa comunicazione, per malattia, riposo settimanale, ferie, chiamata alle armi ed incarichi sindacali o pubblici, sospensione di patente o decesso del titolare. Il rapporto di lavoro deve essere normato con contratto collettivo nazionale.

Articolo 11. Obblighi del titolare: i taxisti sostano su aree pubbliche predeterminate; è invece vietata la sosta agli autonoleggiatori, con deroga, su autorizzazione comunale, in relazione a determinate fattispecie ovvero per zone particolari quali aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, previo accordo con le organizzazioni di categoria.

Articolo 12. Caratteristiche delle autovetture: per i taxi tassametro e scritta luminosa; per gli autonoleggi solo la scritta interna ed un contrassegno sul lunotto posteriore.

Articolo 13. Tariffe: predeterminate a tassametro per i taxi; concordate per gli autonoleggi.

Articolo 14. Disposizioni particolari: il servizio di taxi a noleggio è aperto a tutti i soggetti handicappati. Per i comuni di minori dimensioni sono previste deroghe alla normativa.

Articolo 15. Si prevede che i regolamenti comunali si adeguino entro due anni alle disposizioni della nuova legge.

Onorevoli colleghi ! Nel corso del suo *iter* parlamentare la presente proposta di legge si intende aperta ai contributi migliorativi che i gruppi parlamentari vorranno offrire.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e natante, minibus, autobus e veicolo a trazione animale.

ART. 2.

(Servizio di taxi).

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; è un servizio che si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; la tariffa viene determinata amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno della stessa area.

2. I natanti che svolgono un servizio di trasporto di persona, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali e per il cui stazionamento sono previste apposite aree, vengono assimilati, ove possibile, al servizio di taxi; non si applicano pertanto le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici via acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione.

ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede amministrativa del vettore o presso uffici appositamente istituiti, ovvero all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, richiesta di prestazione singola o articolata.

2. Lo stazionamento dei mezzi ai fini della prestazione del servizio deve avvenire presso la sede del vettore oppure in spazi pubblici appositamente destinati dall'amministrazione comunale secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. È vietata la contrattazione diretta del servizio fra il conducente e il cliente in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Le prenotazioni di trasporto per i servizi di noleggio con conducente devono essere effettuate presso le sedi di cui al comma 1.

3. Il titolare della licenza di servizio di noleggio deve disporre di uno spazio per il ricovero di tutti i mezzi destinati al servizio.

ART. 4.

(Competenze regionali).

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei princìpi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1, delegando agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative nella materia di cui al comma 1, al fine anche di realizzare l'integrazione del trasporto non di linea con gli altri tipi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati per comprensori al fine di realizzare una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive con competenza in materia di esecuzione del servizio e dell'applicazione dei regolamenti.

5. In dette commissioni deve essere assicurata una partecipazione significativa ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

6. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

7. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 5.

(Competenze comunali).

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti per le attività di cui all'articolo 1, devono stabilire:

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. Ai lavoratori dipendenti dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di trasporto e ai sostituti alla guida è riservata una quota delle nuove licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge determinata dai singoli comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 4.

ART. 6.

(Modalità per il rilascio delle licenze).

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali previo espletamento di pubblico concorso.

2. La concessione formale della licenza è subordinata alla proprietà o alla disponibilità in *leasing* del veicolo.

3. In caso di costituzione di società cooperative di lavoro per l'esercizio di autoservizio pubblico non di linea, la licenza viene rilasciata direttamente alla società.

4. Non è ammesso il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi nonché per servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente. Per i servizi di autonoleggio con conducente è ammesso il cumulo delle licenze che vengono rilasciate dall'amministrazione comunale in relazione ad ogni singolo veicolo appartenente al medesimo titolare. Per le cooperative di lavoro è ammesso il cumulo delle licenze per il servizio di taxi rilasciate in relazione ad ogni singolo veicolo alla medesima cooperativa.

5. Le situazioni non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo debbono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il rilascio della licenza di noleggio con conducente è obbligatoria la di-

sponibilità di spazi per il ricovero di mezzi di servizio ovvero di un pontile d'attracco dove rispettivamente i veicoli o i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

ART. 7.

(Figure giuridiche).

1. I titolari di licenza di autoservizio pubblico non di linea rilasciata ai sensi dell'articolo 6, sono iscritti all'albo delle imprese artigiane, se in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; qualora non posseggano i suddetti requisiti, sono iscritti al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come titolari di imprese singole o soci di imprese costituite in forma societaria, in conformità alle norme vigenti, ovvero in qualità di società cooperativa di lavoro, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

2. Il titolare di licenza può aderire o a società, o a cooperative di servizio, ovvero a consorzi nelle forme di legge, conferendo la licenza agli organismi suddetti, mantenendo ferma la facoltà di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza ed esclusione.

ART. 8.

(Ruoli).

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti appositi ruoli per taxisti, sostituti alla guida e conducenti di veicoli di autonoleggio.

2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità al servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica, a norme comportamentali e di pronto intervento e soccorso.

3. I ruoli vengono istituiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine le regioni nominano le commissioni e fissano i criteri di ammissibilità.

ART. 9.

(Trasferibilità delle licenze).

1. La licenza per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di cui all'articolo 1 è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) che sia titolare di licenza da cinque anni;

b) che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) che sia inabile permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza si trasmetta agli eredi, che possono condurre in proprio, se in possesso dei requisiti previsti, ovvero possono trasferire la licenza stessa ad altri.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo che siano trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

ART. 10.

(Sostituzione alla guida).

1. I tassisti titolari delle licenze di cui all'articolo 6 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per riposo settimanale di un giorno;

c) per chiamata alle armi;

d) per un periodo di ferie non superiore ai tre giorni;

e) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

f) nel caso che al titolare vengano attribuiti a tempo pieno incarichi sindacali o pubblici elettivi;

g) per trasferimento agli eredi del titolare defunto.

2. La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza.

3. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori similari, da rapporto di collaborazione familiare attestato dall'albo delle imprese artigiane, o da contratto di gestione a termine legalizzato di durata non superiore a sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime delle sostituzioni alla guida deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

ART. 11.

(Obblighi dei titolari di licenza).

1. Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di veicoli, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico là dove esista il servizio di taxi.

3. I comuni in cui non esiste il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio allo stazionamento su aree pubbliche a tal fine destinate.

4. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentanti i comparti del trasporto persone, possono consentire deroghe a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle previste per il servizio di taxi e comunque da queste chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

5. Il servizio di taxi, ove esista, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti l'accesso dei passeggeri.

ART. 12.

(Caratteristiche delle autovetture).

1. Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Le autovetture destinate al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta « taxi ».

3. Ad ogni veicolo munito di licenza sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

4. Le autovetture destinate a servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta « Noleggio ».

ART. 13.

(Tariffe).

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omolo-

gato e determinato della competente autorità amministrativa.

2. La tariffa è a base multipla.

3. Il prezzo del trasporto per le vetture da noleggio viene direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme che stabiliscono i criteri di una tariffa chilometrica minima e massima da applicare per i servizi di noleggio con conducente.

ART. 14.

(Disposizioni particolari).

1. La fruizione del servizio di taxi e di noleggio è garantita a tutte le persone handicappate.

2. I comuni dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio, il numero ed il tipo di vetture già esistenti da attrezzare anche al trasporto pubblico di persone gravemente handicappate in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni minori individuati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale, dell'intensità del movimento turistico di cura o di soggiorno, gli autoveicoli per il servizio di taxi sono esonerati dall'obbligo del tassametro. Negli stessi comuni è inoltre consentito che gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio con conducente facciano anche servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali relative al servizio di taxi.

ART. 15.

(Regolamenti comunali).

1. I regolamenti comunali devono essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.